

LIBER AMICORUM
PER
PASQUALE COSTANZO

LUCILLA CONTE

**PRIME NOTE IN TEMA DI
EREDITÀ CULTURALE DIGITALE**

15 MAGGIO 2020



Lucilla Conte Prime note in tema di eredità culturale digitale

SOMMARIO: 1. L'eredità culturale digitale: considerazioni preliminari. – 2. Il concetto di patrimonio culturale digitale. – 3. La fruizione del patrimonio culturale digitale alla prova del distanziamento sociale: il *qui ed ora* dell'eredità culturale digitale. – 4. L'eredità culturale digitale: un concetto in divenire.

1. L'eredità culturale digitale: considerazioni preliminari.

Nella [traduzione \(non ufficiale\) italiana](#) della *Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society* (Faro, 27 ottobre 2005), elaborata dal Mibact, il termine *cultural heritage* è tradotto con «eredità» al fine di «evitare confusioni o sovrapposizioni» con il concetto di patrimonio culturale così come espresso all'interno del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 40/2004, art. 2).

Questa sfumatura si è tuttavia perduta in sede di ratifica¹: nel testo dei disegni di legge presentati al Senato² e dei progetti di legge presentati alla Camera³, infatti, il titolo della Convenzione è tradotto come «Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del *patrimonio culturale* per la società»⁴.

Pur non essendo assenti, in sede di relazione illustrativa, i riferimenti alla nozione di eredità culturale, il legislatore italiano non sembra essersi posto il problema di una eventuale sovrapposizione tra il concetto di patrimonio culturale accolto in sede internazionale (comprendente le declinazioni di patrimonio culturale materiale ed immateriale)⁵ e quello elaborato all'interno del Codice dei beni culturali. Come risulta evidente, il primo riguarda un oggetto decisamente più ampio di quello identificato all'art.2 del Codice dei beni culturali, che si riferisce ai beni culturali e paesaggistici intesi nella loro prevalente materialità⁶.

Una lettura fruttuosa del testo della Convenzione –volta a fornirne un'interpretazione soddisfacente, soprattutto tenuto conto del carattere innovativo dei contenuti in essa presenti - può essere in ogni caso condotta anche ponendo mente alla possibile declinazione dell'inglese *cultural heritage* in «eredità culturale».

¹ L'iter parlamentare di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, è stato decisamente lungo e non si è ancora concluso. Il 10 ottobre 2019 il Senato si è pronunciato in senso favorevole (147 favorevoli, 46 contrari e 42 astenuti), mentre il 6 novembre 2019 è iniziato l'iter di ratifica da parte della Camera, con l'esame da parte della III Commissione Affari Esteri in sede referente, conclusosi il 27 febbraio 2020.

² A.S. 702 (Montevecchi e altri) e A.S. 257 (Marcucci ed altri).

³ A.C. 476 (Ascani) e A.C. 1099 (Quartapelle) successivamente unificati.

⁴ Risultano inoltre allegate ad essi le sole traduzioni della Convenzione nelle lingue ufficiali inglese e francese (in quest'ultima l'utilizzo del termine *patrimoine culturel* sembrerebbe deporre nel senso di una maggiore esattezza della traduzione italiana di *heritage* come patrimonio culturale).

⁵ Il principale riferimento può essere, in questo senso, costituito dalla Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972 e dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003. Una nozione allargata di patrimonio culturale accolta in sede internazionale è presente anche all'interno delle Conclusioni del Consiglio dell'UE del 21 maggio 2014 sul Patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile si cui, *infra*, § 2.

⁶ Si utilizza in questa sede l'espressione “prevalente” materialità, ponendo mente a quanto già evidenziato da M.S. Giannini che, nel considerare il bene culturale come res sottolineava come ad esso necessariamente dovesse corrispondere, saldandosi con esso, anche un valore culturale immateriale, M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, 5 e ss. In questo solco si sono poste le riflessioni di A. PREDIERI, *Paesaggio* (voce), in *Enc. dir.*, XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, 503 e ss. e, più recentemente, F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Riv. giur. edil.*, n. 5/2016 e L. CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, il Mulino, Bologna, 2016. Sulla progressiva estensione del concetto di patrimonio culturale, che ne determina giocoforza una trasformazione dei connotati originari, assumendo via via confini più sfumati e indefiniti, F. COMINELLI, *Il patrimonio culturale immateriale: la sfida della salvaguardia*, in *Economia della cultura*, 2011, 187.

Vi sono infatti alcune espressioni nel testo della Convenzione che meglio possono essere, più che tradotte, comprese, attraverso il concetto di eredità culturale: basti pensare, per esempio, a *heritage community* (art. 2, lett. b) che in sostanza viene definito come un gruppo di persone che possono, con l'ausilio dei poteri pubblici, identificare determinati aspetti del patrimonio culturale meritevoli di essere sostenuti trasmessi alle future generazioni.

Il complesso *iter* di ratifica nell'ordinamento italiano della Convenzione di Faro è sintomatico della difficoltà di recepire in chiave operativa un documento che esprime un nuovo ed inedito approccio al patrimonio culturale.

Si ha in essa, infatti, un cambiamento di paradigma, con il passaggio da un'ottica *prevalentemente* conservativa ad una *prevalentemente* partecipativa, intervenendo – in una prospettiva di maggiore condivisione – anche sul profilo della identificazione di ciò costituisce patrimonio culturale⁷.

La Convenzione accoglie una nozione multidimensionale dell'eredità culturale (art. 8, che sviluppa quello che in premessa è definito un *enlarged and cross disciplinary concept of cultural heritage*), sottolineando l'esigenza che vengano promosse azioni volte a migliorare l'accesso ad essa (art. 12, che salda i concetti di accesso al *cultural heritage* e di partecipazione democratica).

Viene poi rivolta una particolare attenzione alla preservazione dell'integrità del *cultural heritage*.

Di particolare interesse, sotto questo profilo, è l'articolo 14 della Convenzione, rubricato "Patrimonio culturale e società dell'informazione", in cui l'utilizzo della tecnologia digitale è identificato come uno *strumento* per agevolare l'accesso al patrimonio culturale.

Non risulta, però, in alcun modo prevista una nozione di patrimonio culturale digitale all'interno della Convenzione: viene infatti presa in considerazione la sola capacità della tecnologia digitale di veicolare efficacemente contenuti culturali, senza tuttavia potersi sostituire ad essi, né (addirittura) pregiudicarne la conservazione.

L'approccio "dal basso" con cui la Convenzione si accosta al tema del riconoscimento e della conservazione del patrimonio culturale non sembra tuttavia configurarsi come ostile ad una digitalizzazione del patrimonio. Quest'ultima costituisce infatti una modalità di conoscenza ed appropriazione condivisa dello stesso, oltre che di conservazione della sua memoria.

Il lungo lasso di tempo che è intercorso tra il momento di elaborazione della Convenzione e la sua ratifica ci permette di effettuare una lettura integrata con alcuni documenti che si sono succeduti e che hanno come comune denominatore una speciale attenzione per la produzione e la fruizione del patrimonio culturale attraverso strumenti digitali.

Oltre alle Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 21 maggio 2014 (sulle quali si dirà, *infra*, al § 2) che esplicitamente affermano la possibilità di esistenza di una "forma digitale" della cultura, si possono ricordare altri esempi che attestano un'attenzione crescente nei confronti delle prospettive di digitalizzazione: la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa alla nomina del 2018 come Anno europeo del patrimonio culturale; la proposta di risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2018 sugli ostacoli strutturali nell'accesso alla cultura (in particolare al punto n. 1, ove l'accesso alla cultura, rinviando all'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani, è definito come un diritto fondamentale di tutti i cittadini⁸; e al punto n. 6, laddove viene sottolineato come l'accesso alla cultura la partecipazione culturale rappresentino una questione trasversale, sottolineando l'importanza «di coordinare la politica culturale con altri ambiti strategici, quali l'istruzione, la politica sociale, economica, regionale, estera, digitale e dei media»); la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 sulla nuova agenda europea per la cultura, in particolare al punto n. 32 con riferimento al contesto digitale in cui possono svilupparsi competenze culturali e creative; il [Manifesto Ventotene digitale](#) elaborato nel 2018 dalla

⁷ La Convenzione all'art.4, lett. a) enuncia il diritto a trarre beneficio dall'eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento. Su questo profilo, M. MONTELLA, *La convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana*, in P. FELICIATI (a cura di), *La valorizzazione dell'eredità culturale in Italia*, in *Il Capitale culturale*, Suppl. n. 5/2016, 14.

⁸ La risoluzione, nel rinviare anche a quanto disposto all'interno della Convenzione di Faro quanto al diritto a partecipare alla vita culturale e alla valorizzazione del ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, invita esplicitamente gli Stati membri firmatari a procedere con speditezza sulla via della ratifica.

rete *DiCultHer*⁹ in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale, che contiene la definizione di *Digital Cultural Heritage* come «patrimonio culturale in forma digitale intangibile e immateriale»; la Carta di Pietrelcina del 30 luglio 2019 sull'Educazione all'eredità culturale digitale¹⁰.

A livello di ordinamento nazionale, si segnala il d.p.c.m. n. 169/2019, contenente il regolamento organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), che, all'art. 35, individua, tra gli uffici di livello dirigenziale generale dotati di speciale autonomia, l'«Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – *Digital Library*», con il compito di curare il coordinamento e promuovere programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, elaborare il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e la sua attuazione ed esprimere parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia.

Queste prime, sommarie considerazioni rendono l'idea di un tema – quello dell'eredità culturale digitale – senza dubbio vasto, complesso e dai molteplici profili di indagine.

In questo contributo esso sarà analizzato nei suoi rapporti con il concetto di patrimonio culturale digitale e nella prospettiva diacronica dell'esigenza di una continuità nella sua fruizione.

Il concetto di eredità rinvia inevitabilmente ad un nucleo di significato ben delineato dal punto di vista giuridico, e questo forse potrebbe spiegare la preferenza per la traduzione dell'inglese *cultural heritage* in “patrimonio culturale” – così da differenziarsene. Il concetto di eredità culturale sembra, infatti, avere assunto una coloritura di tipo relazionale che ne aumenta il tasso di genericità.

L'utilizzo del concetto di *cultural heritage* risulta consolidato all'interno delle convenzioni internazionali per la tutela del patrimonio culturale, ma la sua interpretazione è apparsa controversa sia con riferimento alla definizione degli oggetti (materiali o immateriali) che ad esso afferiscono¹¹, sia con il significato che si intenda attribuire alla relazione simbolica tra il patrimonio culturale e il concetto di cultura in senso ampio¹².

I nodi derivanti da tali ambiguità (rispetto a cui non sembra configurarsi soltanto un problema di mera traduzione) sono emersi proprio in relazione alla ratifica della Convenzione di Faro. Essa sembrerebbe, infatti, determinare uno slittamento verso il concetto più indefinito e giuridicamente problematico di eredità culturale.

2. Il concetto di patrimonio culturale digitale

La digitalizzazione del patrimonio culturale costituisce un tema che è possibile affrontare sotto alcuni profili che appaiono di particolare ed immediato interesse. Il primo attiene all'impatto che la digitalizzazione determina sulle tradizionali categorie del patrimonio culturale e dunque sulla materialità o immaterialità dello stesso. Il secondo riguarda le modalità di trasmissione, fruizione e conservazione del patrimonio culturale digitalizzato¹³. Il terzo riguarda la copertura costituzionale che possa essere individuata con riferimento all'accesso al patrimonio culturale digitalizzato.

⁹ Il [Network DiCultHer](#) «nasce per costruire e consolidare una cultura dell'innovazione tecnologica digitale sulle problematiche legate alla conservazione, valorizzazione e promozione del *Cultural Heritage* attraverso una ampia pianificazione di attività di ricerca, formative ed educative condivise».

¹⁰ In tale [documento](#), elaborato in seno al [Network DiCultHer](#), si afferma che «ben oltre (...) il semplice utilizzo delle tecnologie in funzione abilitante ai fini della valorizzazione – ovvero come strumenti atti a favorire processi di aggiornamento e digitalizzazione dell'esistente – il “sapere” digitale offre occasioni di riconfigurazione complessiva delle entità e dei luoghi culturali come “eredità comuni”: il digitale assume valenza metodologica ed epistemologica, strutturale e di contesto, all'interno della quale avviare una nuova ermeneutica della cultura e dell'Eredità Culturale».

¹¹ L. V. PROT, P. O'Keefe, *Cultural heritage or Cultural Property?*, in *International Journal of Cultural Property*, Vol. 1, iss. 2, July 1992, 309.

¹² J. BLAKE, *On defining the Cultural Heritage*, in *International & Comparative Law Quarterly*, vol. 49. Iss. 1, Jan. 2000, 68.

¹³ Come è noto, la trasmissione in formato digitale utilizza sequenze discrete di numeri (a differenza di quella analogica che viaggia su sequenze continue): da questo deriva l'effetto di una maggiore semplicità nella lavorazione dei dati, che possono così essere processati agevolmente anche in modo automatizzato. In questo contributo si prende in

Una ridefinizione di patrimonio culturale comprensiva dell'apporto fornito dalla cosiddetta "rivoluzione digitale" è presente al punto n. 2 delle Conclusioni del Consiglio dell'UE del 21 maggio 2014 sul Patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile.

Il patrimonio culturale viene infatti definito come il complesso delle «*resources inherited from the past in all forms and aspects – tangible, intangible and digital (born digital and digitized), including monuments, sites, landscapes, skills, practices, knowledge and expressions of human creativity*».

L'aspetto interessante di questa definizione risiede nel fatto vengono identificati due profili attinenti alla digitalizzazione: essa, infatti, può determinare una nuova forma assunta da un bene collocabile nella nozione di patrimonio culturale, ma può anche costituirne il "modo di essere" originario: in ciò sta la differenza tra le espressioni «*born digital*» e «*digitized*».

Esempi di espressioni culturali *born digital* sono costituiti dalle *digital libraries* e dalle banche dati, ma anche da inediti esperimenti di cultura enciclopedica condivisa come Wikipedia¹⁴ (e, all'interno di essa e con particolare riferimento al patrimonio culturale materiale, dall'operazione *Wiki Loves Monuments*¹⁵) oppure estemporanea e settoriale, ma con altissime potenzialità di diffusione come i *doodle* (decorazioni d'occasione del logo aziendale sulla *home page* di Google con l'obiettivo di segnalare e rendere conoscibili ad un vasto pubblico eventi e/o personaggi significativi da ricordare)¹⁶.

L'avvento dell'era digitale impone dunque, se non una ridefinizione, almeno un riposizionamento dei concetti originari di patrimonio culturale materiale e immateriale, così come definiti dall'UNESCO nell'art. 1 della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972¹⁷ e nell'art. 2 della Convenzione del 2003.

La digitalizzazione infatti, nel primo caso determina una dematerializzazione del patrimonio culturale materiale, reso fruibile digitalmente¹⁸, nel secondo caso può determinare – all'inverso – una "materializzazione" del patrimonio culturale immateriale, rendendolo visibile, archiviabile e

considerazione, all'interno del più ampio fenomeno della digitalizzazione, l'attitudine delle risorse culturali ad essere acquisite (o essere state originariamente prodotte in) formato digitale.

¹⁴ Sul tema della problematica «attendibilità epistemica» di *Wikipedia*, v. N. VASSALLO, *Era digitale. Indicazioni su conoscenza, reati, epistemologia della testimonianza*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1/2015, 79. Più, in generale, pone l'accento sul fenomeno dell'*information overload* inteso come «sovraccarico informativo-sensoriale», v. A. VENANZONI, *La matrice spezzata: ripensare la democrazia all'epoca di internet*, in *Quad. cost.*, n. 1/2020, 65.

¹⁵ L'operazione *Wiki Loves Monuments* consiste in un concorso fotografico su scala globale, nato nel 2010 su iniziativa di *Wikimedia Olanda*, in cui i partecipanti condividono in licenza libera (*Wikimedia Commons*) le proprie foto del patrimonio culturale.

¹⁶ Nel *Doodles Archive* si dà conto della creazione di oltre 4000 *doodle* dal 1998 ad oggi e si precisa come il processo di selezione delle tematiche da trasferire nei *doodle* sia aperto alla comunità degli utenti che possono segnalare ad un indirizzo dedicato eventi e/o personaggi storici da ricordare. È stato rilevato come la battaglia per la *leadership* in campo digitale consista in una «battaglia prima di tutto culturale (...) ancora di più oggi, in uno scenario di evidente convergenza tra informatica, telecomunicazioni e industria dei contenuti», L. FABBRI, *Google, Facebook e gli altri. Per una mappa delle culture digitali*, in *Problemi dell'informazione*, n. 3/2015, 626.

¹⁷ Nella definizione di patrimonio culturale contenuta all'art. 1 della Convenzione sul Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale (firmata a Parigi nel novembre 1972 e ratificata in Italia con legge n. 184 del 6 aprile 1977) è evidente il riferimento esclusivo al dato materiale, per cui in essa sono ricompresi i *monumenti* (intesi come tali non solo le opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, ma anche elementi o strutture aventi carattere archeologico) gli *agglomerati* (*gruppi di costruzioni isolate o riunite*) e i *siti* (opere dell'uomo e opere coniugate dell'uomo e della natura) caratterizzati dall'esprimere un valore universale eccezionale. La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Parigi, 17 ottobre 2003) (ratificata con l. 27 settembre 2007, n. 167) contiene due liste di beni culturali immateriali: la prima relativa al patrimonio culturale immateriale e la seconda relativa al patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela. Ad esse si aggiunge il registro delle buone pratiche di salvaguardia.

¹⁸ È stata utilizzata in proposito l'espressione di «immaterialità estrinseca», G. MORBIDELLI, *I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche* (Atti del Convegno di Assisi 25-27 ottobre 2012), in *Aedon*, n. 1/2014, § 4. Sull'artificialità della distinzione tra espressioni naturali materiali e immateriali, v. K. V. LOTTICH, *Culture and the cultural heritage*, in *Il Politico*, n. 3/1967, 613.

conservabile¹⁹.

All'incrocio di questi due territori si trovano, come poco sopra anticipato, le risorse culturali *born digital* per le quali non si pone il problema degli effetti di una loro traslazione in campo digitale, quanto piuttosto di una loro efficace conservazione nel tempo (come si vedrà, *infra*, al § 4).

Queste prime riflessioni ci inducono a ritenere che il concetto di patrimonio culturale digitale sia ampio e complesso²⁰, non definibile soltanto come una mera traslazione del patrimonio culturale in un universo "altro" quanto a modalità di trasmissione ed accessibilità.

Il carattere plurale dei beni in esso ricompresi ci induce a pensare che anche le modalità di accesso a tale patrimonio vadano analizzate sotto il profilo costituzionale. In questa prospettiva, Internet costituisce lo strumento principale per una fruizione da remoto²¹.

3. La fruizione della cultura in formato digitale alla prova del distanziamento sociale: il qui ed ora dell'eredità culturale digitale.

L'attenzione per la dimensione digitale della cultura conosce, nell'attualità dell'emergenza derivante dall'epidemia da SARS-CoV-2, uno scenario inedito.

Il tema dell'accesso alla cultura in senso ampio (e, dunque, anche al patrimonio culturale) è stato affrontato in via convenzionale nell'ottica della universalità, della continuità e della garanzia della fruizione. Il "fabbisogno di digitalizzazione", è stato percepito fino ad ora come un'esigenza di carattere ordinario e strutturale²², che trova una proiezione anche sotto il profilo dei diritti individuali.

L'avvento della tecnologia digitale impone di considerare questi obiettivi con riferimento anche alle nuove prospettive di diseguaglianza, integrate dal *digital divide* nelle sue accezioni infrastrutturale e culturale. Ciò vale, a maggior ragione, in un contesto di distanziamento sociale obbligatorio nel quale l'utilizzo di risorse digitali costituisce non più un'opzione, ma una necessità²³.

L'apporto delle tecnologie digitali alla fruizione della cultura può essere analizzato secondo molteplici profili: quello del diritto all'istruzione, della libertà di insegnamento e del diritto alla ricerca scientifica che, per la loro complessità ed interconnessione, meritano senz'altro una trattazione a parte.

I riferimenti costituzionali di cui agli artt. 9 e 34 Cost. determinano, infatti, un sistema in cui

¹⁹ Un esempio in questo senso è fornito dall'operazione denominata [Granai della memoria](#), un progetto scientifico didattico dell'Università di Scienze Gastronomiche con l'obiettivo di raccogliere e comunicare in video le testimonianze raccolte secondo parole chiave.

²⁰ In questa prospettiva può avere un senso rifarsi ad una nozione allargata e non strettamente normativa di patrimonio culturale, all'interno della quale per cultura deve intendersi – sulla base della definizione contenuta alla voce "Cultura" in G. DEVOTO - G. C. OLI, *Nuovo Vocabolario illustrato della lingua italiana*, Le Monnier, Firenze, 1992– come il «complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo o di un gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo o ai diversi periodi storici o alle condizioni ambientali». Sul punto, si veda, in senso critico, A.L. TARASCO, *Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura*, in *Aedon*, 1/2018, § 7.

²¹ Sul diritto di accesso ad Internet come strumento liberamente utilizzabile per un esercizio più sostanziale di determinati diritti costituzionalmente tutelati, v. P. COSTANZO, [Miti e realtà dell'accesso ad Internet \(una prospettiva costituzionalistica\)](#), in [Consulta Online, 2012](#) (17.10.2012) 14 e ID., *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in R. ZACCARIA (cur), *Le telecomunicazioni*, in G. SANTANIELLO, *Trattato di diritto amministrativo*, Padova, CEDAM, 32 ss., laddove si ragiona in termini di ostacoli culturali ad una propensione attiva all'accesso alla Rete. Sulle modalità di utilizzo della Rete, che richiedono un'attitudine attiva del fruitore, ancora P. COSTANZO, *Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia*, in *Dir. informatica*, 2011, 19 e ss.

²² Su questo punto, nel quadro degli interventi per la digitalizzazione del patrimonio culturale da parte del Mibact, v. la circolare SG n. 34 del 12 luglio 2019 in tema di ricognizione dei fabbisogni di digitalizzazione.

²³ A questo proposito appare significativa la risoluzione A/HCR/20/L.13 del Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite, in cui l'accesso ad Internet viene identificato come un diritto fondamentale dell'uomo ai sensi dell'art. 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del cittadino. Sull'importanza rivestita dal contesto in cui si verifica ed avviene l'apprendimento, v. J.R. PIERCE, *La teoria dell'informazione. Simboli, codici, messaggi*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1963, 127.

l'obbligatorietà dell'istruzione e la garanzia dell'accesso ai capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, ai gradi più alti degli studi, creano le condizioni per una fruizione generalizzata e consapevole del patrimonio culturale della Nazione.

In questa sede si intende, invece, soffermare l'attenzione su di un aspetto più generale, la cui trattazione si pone in qualche misura come preliminare rispetto all'analisi dei diritti poco sopra accennati, e che può essere identificato come il diritto individuale alla fruizione del patrimonio culturale²⁴ nel contesto di una crisi sanitaria senza precedenti.

La premessa per il funzionamento del sistema "istruzione-insegnamento-ricerca" nel contesto Covid-19 infatti è costituita dalla garanzia della connessione e dunque della qualità e della continuità dell'accesso *individuale* alle risorse culturali messe a disposizione attraverso la Rete²⁵.

Si tratta di una questione di elevata importanza: se è vero che «la cultura è ciò che tiene insieme gli uomini»²⁶, è altrettanto vero che la democrazia ha bisogno di della cultura e, in particolare, dell'universalità dei valori culturali, in assenza dei quali «rischia di essere un guscio pericolosamente vuoto»²⁷.

Il tema dell'accesso alle risorse culturali in tempo di pandemia risulta dunque di particolare attualità, soprattutto con riferimento alle limitazioni delle libertà individuali connesse alle misure di protezione e prevenzione dall'estendersi del contagio.

Le misure adottate dal Governo allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 con riferimento alla fruizione della cultura operano essenzialmente su due fronti: quello delle manifestazioni culturali e quello dell'accesso ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura²⁸.

²⁴ Sul diritto alla fruizione del patrimonio culturale come diritto soggettivo individuale, v. R. CAVALLO PERIN, *Il diritto al bene culturale come libertà individuale e interesse della nazione*, in F. ASTONE (a cura di), *Patrimonio culturale modelli organizzativi e sviluppo territoriale*. Atti del Convegno di Messina, 14-15 ottobre 2016, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 26, ove si rileva come «il diritto soggettivo di ciascuno di godere dei beni culturali è perciò oggetto della tutela di principio della Repubblica italiana, che nell'essenza vale identità di quel popolo che si è costituito in sovranità invocando a tal fine la Nazione (art. 1 e 9 Cost.)».

²⁵ Sul carattere in qualche misura amplificato ed integrato di tale accesso, anche attraverso l'utilizzo di cellulari e tablet e dunque ormai non più vincolato ad una postazione fissa, v. P. COSTANZO, *Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie in Italia*, cit., § 3. La possibilità di agganciare tali dispositivi a reti ad accesso libero risulta tuttavia ovviamente preclusa sia da forti limitazioni alla libertà di circolazione che impediscano l'accesso a spazi pubblici ove sia presente il segnale, sia dalla chiusura forzata dei luoghi della cultura e delle attività commerciali (che offrono di regola accesso libero o minimamente condizionato al proprio sistema *wi-fi*). In sostanza, pare possibile considerare come il diritto di accesso alle tecnologie ICT si componga di due fasi interconnesse: il possesso del device e la disponibilità della connessione.

²⁶ L'espressione è dell'antropologa Ruth Benedict e ripresa da M. AIME, *Cultura*, Bollati Boringhieri, Torino, 2013, 27.

²⁷ V. ONIDA, *La funzione civile dell'Università*, in AA.VV., *Il costituzionalista riluttante. Scritti per Gustavo Zagrebelsky*, Einaudi, Torino, 2016, 383.

²⁸ La limitazione o la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale e la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è stata disposta a partire da d.l. n. 6/2020 (art. 1, lett. e), Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, conv. in l. n. 13/2020), con un ambito di applicazione via via più ampio: con il d.p.c.m. 25 febbraio 2020 art. 1 comma 1 lett. e), il giorno domenica 1 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»; con il d.p.c.m. 1° marzo 2020 (limitatamente ai comuni specificamente individuati nelle Regioni Lombardia e Veneto) è stata disposta la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (art. 1, comma 1, lett. f); con il d.p.c.m. 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale): si affaccia didattica a distanza per periodo sospensione (fino al 3 aprile); con il d.p.c.m. 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) all'art. 1, comma 1, lett. l) nell'area territoriale: regione Lombardia e nelle

La digitalizzazione del patrimonio culturale rappresenta dunque la precondizione per garantire la continuità di tale accesso. Si è parlato, a questo riguardo, di “resistenza culturale”²⁹ per indicare la disponibilità di musei e istituti di cultura a mettere in rete risorse e *tour* digitali³⁰. In effetti è proprio con riferimento ai luoghi fisici della cultura che sono disposte le maggiori restrizioni, rispetto a cui la fruizione in digitale risulta l’unica, al momento, possibile.

Si tratta, come evidente, di una fruizione di tipo surrogatorio, che non può sostituire la pienezza dell’esperienza fisica del contatto con il patrimonio culturale, e che risulta pregiudicata dall’eventuale impossibilità di accedervi digitalmente.

Accesso oggi precluso, in futuro probabilmente condizionato ai luoghi fisici della cultura pone in tutta la sua problematicità il tema della fruizione digitale delle risorse culturali³¹.

Ci si può chiedere se, in un contesto di questo tipo, la funzione e gli scopi originari della digitalizzazione possano assumere un significato più ampio e complesso.

La risposta è sicuramente affermativa, e l’interrogativo ulteriore riguarda le condizioni materiali attraverso cui l’accesso alla cultura digitale possa determinarsi.

Esse consistono nello sviluppo di nuove competenze nella produzione di contenuti culturali e in una seria mappatura delle reali condizioni di utilizzo della Rete da parte della popolazione.

La tematica della didattica a distanza ha posto con urgente concretezza il tema del *digital divide* nelle sue più diversificate declinazioni (anagrafica, economica, di copertura territoriale...), in un momento storico in cui il principale varco per l’accesso alle risorse culturali sulla base delle preferenze manifestate dall’utente e in una misura partecipata (che garantisca la condivisione e l’interazione, pure se da remoto, con altri soggetti) è costituito da Internet. In tali condizioni, il diritto di accesso alla Rete si caratterizza per la sua particolare urgenza, soprattutto nel momento in cui altri diritti e libertà individuali riscontrano una temporanea compressione³².

Quello digitale non appare più soltanto poter essere considerato uno dei modi di essere della cultura, quanto piuttosto la forma necessaria della stessa in contesto di emergenza³³.

province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanocusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia è stata disposta la chiusura dei musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; con il d. l. 19/2020 (art. 1, comma 2, lett. g) è stata stabilita la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale; la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (art. 1, comma 2, lett. r); previsioni ribadite nel d.p.c.m. 10 aprile 2020, che prevede (art. 1, comma 1, lett. i) la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, e (art. 1, comma 1, lett. j), la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; da ultimo, con d.p.c.m. 26 aprile 2020 è stata prevista con efficacia dal 4 al 17 maggio 2020, la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale (art. 1, comma 1, lett. i) e la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 1, comma 1, lett. j).

²⁹ G. GARDINI, [Coronavirus. I musei che resistono e vanno online](#) (14 marzo 2020).

³⁰ Si segnala, da ultimo, il [Gran Virtual Tour](#) realizzato presente sul sito del Mibact che funge come una sorta di *browser* per la ricerca di *tour* virtuali dei principali luoghi della cultura presenti in Italia.

³¹ Alcuni scenari sono prefigurati da P. PETROCELLI, [The Show Must Go \(Online\)](#) (12 aprile 2020), che, con particolare riferimento al settore degli spettacoli dal vivo, ipotizza suggestive modalità miste di integrazione di contenuti digitali con performances effettuate dal vivo alla presenza di un numero ridotto di spettatori, nella consapevolezza dell’esigenza di preservare il “legame sacro” delle istituzioni culturali con il proprio (ben più vasto) pubblico.

³² Sull’accesso ad internet come «strumento liberamente utilizzabile per un esercizio più sostanziale di determinati diritti costituzionalmente tutelati», v. P. COSTANZO, [Miti e realtà dell’accesso ad Internet \(una prospettiva costituzionalistica\)](#), cit., 14. Per quanto riguarda la possibile ridefinizione dei tratti della libertà individuale da parte delle nuove tecnologie, F. MUSELLA, *Legge, diritti e tecnologie. Approcci a confronto*, in *Politica del Dir.*, n. 3/2010, 442.

³³ In questa prospettiva, risultano ancora più pressanti le esigenze di realizzazione di un’autentica «elettronica democratica», da intendersi come «disponibilità generalizzata delle nuove tecnologie informative e in particolare delle

Non si tratta perciò di un diritto soltanto individuale, in quanto risulta connesso alla funzione – identitaria e creatrice di stimoli alla coesione nazionale – esercitata dal patrimonio culturale.

4. *L'eredità culturale digitale: un concetto in divenire.*

L'eredità culturale evocata dalla Convenzione di Faro offre l'opportunità di riflettere su di un concetto che – dal punto di vista delle nuove tecnologie – necessita di essere affrontato con un approccio peculiare.

La digitalizzazione dei contenuti aventi valore culturale non sembra infatti esaurirsi in una semplice modalità di conservazione come indicato all'art. 14 della Convenzione, ma si avvia a diventare uno dei modi di essere degli stessi.

Già quasi venti anni fa veniva proposta una inedita definizione di «centralità della cultura», intesa come il «modo in cui la cultura si insinua in ogni angolo e in ogni fessura della vita sociale contemporanea creando un aumento di ambienti secondari che mediano qualsiasi cosa»³⁴. Tali «ambienti secondari» di trasmissione possono essere integrati da supporti (pc, smartphone, tablet, maxischermi negli spazi pubblici) che veicolano contenuti culturali in formato digitale, sfruttando le capacità di evocazione e di stimolo fornite dalla cosiddetta società dell'immagine³⁵.

In questo contesto sembra determinarsi quella che è stata definita come una decisiva riequilibrio, a favore dei contenuti immateriali (intesi in senso ampio), «dell'intero sistema di trasmissione dell'eredità culturale»³⁶.

Si pone dunque come un problema non postponibile, quanto piuttosto appartenente all'*hic et nunc* dell'eredità culturale digitale, il tema del futuro delle memorie digitali. Esso si salda con l'esigenza di garantirne la conservazione, con un approccio volto alla raccolta ragionata e sistematica dei materiali su supporti alternativi e che tenga conto – tanto nella prospettiva del futuro, quanto in quella della contemporaneità – della consustanziale rapida obsolescenza degli stessi³⁷.

La questione della trasmissione dell'eredità culturale digitale si pone dunque come un problema dell'attualità, non differibile. Una sua possibile sottovalutazione determinerebbe il rischio di non prevedere modalità idonee per la conservazione di una mole sempre più consistente di dati, anche tenendo conto di periodi storici (come quello della attuale pandemia) in cui il trasferimento obbligato e massivo di una serie di contenuti culturali sul web (come mostre virtuali, spettacoli, video conferenze e seminari, dibattiti, documentazioni archivistiche, documentari...) pone il problema della garanzia di una loro conservazione nel tempo.

In uno scritto del 1993, Neil Postman, prefigurando la resa della cultura alla tecnologia, sembrava intravedere, tuttavia, nell'esistenza stessa del computer, un messaggio metaforico fondamentale: che noi siamo macchine, macchine pensanti, attraverso una ridefinizione dell'essere umano come «*information processor*»³⁸. Si tratta di una prospettiva che sembra porsi come il chiaroscuro del concetto di intelligenza artificiale³⁹, ma che ha il pregio di responsabilizzare individuo e collettività

reti grazie non solo al riconoscimento formale e alla garanzia dell'accesso indiscriminato alle reti stesse, ma anche attraverso più sostanziali politiche di incentivo per l'acquisizione dell'hardware e del software necessari e soprattutto, grazie a mirate politiche industriali (per quanto riguarda la diffusione delle infrastrutture di rete) e tariffarie (per quanto concerne i tempi di connessione)», P. COSTANZO, *La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-democracy)*, in *Dir. informatica*, 2003, 465.

³⁴ S. HALL, in *La centralità della cultura: annotazioni sulle rivoluzioni culturali del nostro tempo in Studi di sociologia*, 2001, 303.

³⁵ M. CAMMELLI, *Il diritto del patrimonio culturale: sfide aperte, risposte possibili*, in *Aedon*, 3/2017.

³⁶ M. CRASTA, *Le cose, i significati e le relazioni. Il digitale nelle istituzioni storiche della cultura*, in *Parolechiave*, 2013, 150.

³⁷ A. OLSCHKI, *Memorie digitali: rischio estinzione*, in *La Bibliofilia*, n. 1/2004, 94. In senso analogo, v. M.G. PASTURA, *Il policentrismo della conservazione*, in *Aedon*, 1/2008.

³⁸ N. POSTMAN, *Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia*, Bollati Boringhieri, Torino, 1993, 103.

³⁹ Su cui, per tutti, M. MINSKY, *La società della mente*, Adelphi, Milano, 1989.

quanto alla possibilità di generare nuovi percorsi di trasmissione della cultura. Essi non potranno prescindere dal considerare l'eredità culturale, soprattutto digitale, come un concetto in divenire, i cui rischi di una imperfetta o lacunosa trasmissione nel tempo già interrogano il nostro presente.